

TAR di Catania Legittimazione ad impugnare in materia di realizzazione di una discarica di rifiuti

In materia di localizzazione di discariche di rifiuti inerti, non è sufficiente dedurre semplicemente di essere proprietario di area limitrofa per opporsi alla localizzazione di una discarica, senza specificare la qualità e l'entità del danno che tale localizzazione sarebbe in grado di arrecare, anche tenuto conto della peculiare natura della progettata discarica che dovrebbe accogliere solo rifiuti inerti.

La mera vicinanza di un immobile ad una discarica per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera - essendo invece necessaria anche l'ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato il provvedimento impugnato non ledeva interessi legittimi o diritti soggettivi del ricorrente anche perché non determinava la lamentata localizzazione dell'impianto, già operata con provvedimenti prodromici non impugnati, e quindi definitivi).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5677 del 2000, proposto da:

Fu.Pa., rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Ge., con il quale è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

Comune di Ispica (Rg), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Av., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Co.Ga. in Catania, via (...);

nei confronti di

Fe.Lu., In.Ro., Fr.Pi.;

per l'annullamento

della delibera n. 362 del 14/07/2000 con cui si individua l'area relativa al progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, in territorio di Ispica c.da (...), unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ispica (Rg);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente, proprietario di un'area confinante con la particella (Foglio (...), part. (...)) sulla quale è stata prevista la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, con il ricorso introduttivo impugna la delibera n. 632/2000: sia sotto il profilo della incompetenza, giacché ad operare la contestata scelta è stato il comune e non la provincia (a nulla rilevando che prima dell'introduzione del c.d. decreto Tonchi l'opera era stato oggetto di un decreto assessoriale di finanziamento); sia sotto il profilo della omessa valutazione del pericolo alla salute che la discarica procurerebbe al ricorrente che abita a pochi metri dal sito prescelto, insistente in zona "E" agricola.

Il Comune intimato eccepisce la infondatezza del ricorso del quale, in via preliminare deduce la inammissibilità, in quanto l'atto deliberativo impugnato ha per oggetto il "progetto per realizzazione impianto discarica rifiuti inerti - Importo Lire 1.900.000.000. Affidamento incarico di progettazione". Con tale atto quindi non viene individuata l'area, già oggetto di individuazione con la delibera n. 45/98, con la quale è stata adottata la revisione del P.R.G. in seno al quale la particella in questione è stata vincolata a discarica.

Ma né la richiamata delibera n. 45/98, né la delibera consiliare n. 12 del 22/02/2000, con la quale è stato aggiornato il programma triennale delle OO. PP., sono state impugnate dal ricorrente, che pertanto non vanterebbe alcun interesse alla definizione del presente giudizio.

Trattenuta la causa in decisione alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, il Collegio rileva la fondatezza della eccepita inammissibilità del ricorso, sotto molteplici profili.

In primis, come rilevato dalla difesa comunale, il provvedimento impugnato non lede interessi legittimi o diritti soggettivi del ricorrente, in quanto non determina la lamentata localizzazione dell'impianto, già operata con provvedimenti prodromici non impugnati, e quindi definitivi.

Sotto altro aspetto, parte ricorrente si limita a porre a fondamento delle proprie censure l'atto impugnato (asseritamente di localizzazione della progettata discarica di inerti), deducendo semplicemente di essere proprietario di area limitrofa, ma per nulla specificando la qualità e l'entità del danno che tale localizzazione sarebbe in grado di arrecargli, anche tenuto conto della peculiare natura della progettata discarica che dovrebbe accogliere solo rifiuti inerti (e sul fatto che la mera vicinanza di un immobile ad una discarica per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera - essendo invece necessaria anche l'ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inadeguate a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze - cfr., tra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3191 e T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5144).

Infine, dalla rappresentazione dei fatti operata dal ricorrente, in particolare con la memoria difensiva depositata agli atti in data 17 giugno 2011, si ricava la nuova circostanza che l'amministrazione resistente, con la delibera n. 95/2011, ha approvato un protocollo di intesa per l'utilizzazione, come Centro Comunale di raccolta dei rifiuti inerti, dell'impianto di recupero di c.da (...) della Ed. S.n.c., con ciò superando l'attuale localizzazione nell'area limitrofa alla proprietà del ricorrente.

Dalla concomitante sussistenza dei sopra tratteggiati profili, scaturisce la inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse del ricorrente, le cui legittime aspettative non vengono lese dal provvedimento impugnato, peraltro, come già rilevato, superato da altre scelte dell'Amministrazione.

Tenuto conto delle evoluzioni normative in subiecta materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi - Presidente

Gabriella Guzzardi - Consigliere, Estensore

Alba Paola Puliatti - Consigliere

Depositata in Segreteria il 26 agosto 2011.